

n. 70961 /2022 r.g.



Tribunale Ordinario di Roma

Sezione Sesta Civile

Il GOP Roberto Valentino,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 dicembre 2022;

osservato che la parte intimata comparendo ha eccepito la non vivibilità dell'immobile oggetto di locazione a causa delle immissioni sonore provenienti dall'impianto di aereazione forzata posta a servizio di un sottostante esercizio pubblico di ristorazione e che sono stati versati in atti rilievi fotografici rappresentanti motori di condizionatori posti all'interno di una chiostrina condominiale;

che appare opportuno segnalare alle parti, al fine di sollecitare il contraddittorio ed a fini conciliativi, che nella fase di merito a cognizione piena andrà approfondita la questione della esatta ubicazione dei motori, la produzione da parte degli stessi di eventuali emissioni sonore, nonché l'eventuale superamento da parte delle emissioni stesse della soglia di normale tollerabilità delle emissioni stesse;

PQM

denegato il provvedimento di rilascio

FISSA

per la prosecuzione del giudizio, nelle forme del rito locatizio, l'udienza del 28 marzo 2023, ore 10:45 per la discussione ex art.420 c.p.c., concedendo a parte intimante termine fino a 30 giorni prima per il deposito di note integrative e di documenti ex art. 426 c.p.c. ed a parte intimata termine fino a 10 giorni prima per i medesimi incumbenti.

Visto il D.Lgs 28/2010 sulla mediazione come modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazione in Legge n.98/2013, preannuncia che all'esito del termine per il deposito delle memorie ex 426 cpc le parti dovranno esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge come obbligatorio in quanto devono costituire oggetto della mediazione tutte le domande che le parti intendono proporre anche eventuali domande riconvenzionali prospettate da parte resistente; pertanto, il giudice, alla prima udienza di discussione, invierà le parti in mediazione.

Roma, 21 dicembre 2022

Il Gop
Roberto Valentino

